

Cellulari intestati a insaputa dell'interessato: diritto di accesso ai dati dell'utenza
(Garante Privacy newsletter 28.06.2004)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NEWSLETTER N. 219 del 28 giugno - 4 luglio 2004

Tlc: cellulari intestati ad insaputa degli interessati. Interviene il Garante
Severo monito agli operatori. Riconosciuto il diritto degli interessati danneggiati di conoscere come è avvenuto l'illecito anche presso il rivenditore

Ancora un caso, piuttosto grave, in cui una persona si è ritrovata intestataria di 127 schede telefoniche per apparecchi cellulari senza che l'interessato ne avesse fatto alcuna richiesta e ne fosse informato. La gravità è emersa anche dal fatto che una di queste schede è stata oggetto di delicate indagini penali per omicidio nelle quali l'interessato è stato quindi coinvolto. La società aveva persino negato all'interessato l'accesso ai dati che lo riguardano, e per giunta continuava a mandargli pubblicità per schede mai volontariamente attivate.

È stata quindi riconosciuta la grave violazione dei diritti dell'interessato, al quale è stato anche garantito di accedere -contrariamente all'indebito rifiuto dapprima opposto al medesimo interessato- ai dati che riguardavano il numero delle utenze, la data della loro attivazione e le fonte dei dati.

Questi principi, ribaditi dal nuovo Codice entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, sono stati fatti rispettare grazie all'intervento dell'Autorità garante che ha accolto il ricorso di un utente contro un gestore telefonico.

Non è la prima volta che cittadini ignari si rivolgono al Garante scoprendo di essere intestatari di numerose carte telefoniche da loro mai attivate, a volte usate addirittura per compiere truffe o altri reati, con ovvie conseguenze per gli intestatari almeno nella prima fase delle indagini. È stato ritenuto, quindi, illegittimo il rifiuto delle società di consentire agli interessati, in favore dei quali si era magari soltanto bloccato l'uso delle carte, di accedere ai dati personali detenuti dalle società stesse e di venire a conoscenza come e dove le schede erano state intestate. In alcuni casi si è determinata anche una conseguenza paradossale: disattivando una sim card da lui mai attivata, l'intestatario è stato a torto non ammesso ad accedere ai suoi dati d'utenza e ad utilizzarli a sua discolpa.

Il diritto di accesso ai dati personali dell'interessato, tutela invece, almeno in parte, questo rischio: conoscere informazioni riguardo all'utenza e gli estremi del *dealer* che ha effettuato l'attivazione delle carte telefoniche in oggetto possono essere strumenti importanti per il malcapitato, utilizzabili in sede di difesa.

È quanto si era appunto verificato al ricorrente che, a seguito di una segnalazione, aveva scoperto di essere intestatario di 127 carte telefoniche. Alla richiesta di conoscere i propri dati di utenza ha subito un netto rifiuto da parte della società telefonica che aveva motivato il diniego citando infondatamente [l'art. 132 del Codice della privacy](#) e sostenendo di non essere tenuta a fornire dati di traffico telefonico di sim card disattivate, dopo lo scadere dei sei mesi necessari alla fatturazione.

Ritenutosi leso nell'esercizio del proprio diritto d'accesso l'utente ha presentato ricorso al Garante, il quale ha rilevato che era infondata l'eccezione formulata dalla società riguardo ai termini temporali, perché la predetta disposizione del Codice si riferisce unicamente ai dati di traffico e non anche agli estremi identificativi delle utenze.

L'interessato ha diritto di conoscere l'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione della loro origine e dell'uso che ne viene fatto. In tal modo, sia che vi sia un *dealer* solo, sia che ve ne siano molti, risulta più agevole ricostruire le modalità in cui la truffa telefonica viene gestita.

Alla società di telefonia sono state addebitate le spese del procedimento, che dovranno essere liquidate direttamente a favore del ricorrente. Inoltre il Garante ha disposto ulteriori accertamenti in ordine al più generale comportamento della società e dei *dealer* rispetto all'illecita intestazione di carte telefoniche.

(da www.altalex.it)